



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore ENDRIZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2018

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, concernenti la riduzione del numero dei parlamentari

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, recependo un'iniziativa parlamentare della scorsa legislatura e raccogliendo istanze diffuse in varie sedi, intende ridurre il numero dei parlamentari incidendo sulla composizione del Parlamento.

In tal modo, sarà più agevole organizzare i lavori delle Camere e più efficiente l'*iter* di approvazione delle leggi, senza intaccare in alcun modo il principio supremo della rappresentanza, poiché resta ferma l'elezione diretta a suffragio universale da parte del popolo per entrambi i rami del Parlamento e non si modifica la natura e le funzioni volute dai padri costituenti. Sarà in tal modo possibile conseguire anche ingenti riduzioni di spesa poiché il numero complessivo dei senatori e dei deputati sarà ampiamente inferiore a cinquecento. A Costituzione vi-

gente il numero dei soli deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero (articolo 56, secondo comma): il presente disegno di legge ne riduce il numero, rispettivamente, a trecentoquindici e sei. In base all'attuale articolo 57, secondo comma, della Costituzione, il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero: in questo caso il presente disegno di legge va oltre il già incisivo dimezzamento, fissando il numero dei senatori, rispettivamente, in centocinquanta e tre. Vengono conseguentemente disposti i necessari adeguamenti al quarto comma dell'articolo 56 e al terzo comma dell'articolo 57. In ragione del consenso generale che si può registrare su tali temi, si auspica un celere e positivo esame del presente disegno di legge costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «seicentotrenta» e «dodici» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «trecentoquindici» e «sei»;

b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentonove».

2. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «trecentoquindici» e «sei» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «centocinquanta» e «tre»;

b) al terzo comma, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «tre».

